SENATO DELLA REPUBBLICA

- XVI LEGISLATURA -

Doc. III n. 1

RELAZIONE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

composta dai senatori

FOLLINI Marco, *Presidente*, AUGELLO Andrea, LI GOTTI Luigi, *Vicepresidenti*, MARINARO Francesca Maria, SARRO Carlo, *Segretari*, ADAMO Marilena, CASSON Felice, D'ALIA Gianpiero, DIVINA Sergio, FAZZONE Claudio, IZZO Cosimo, LEDDI Maria, LEGNINI Giovanni, LUSI Luigi, MALAN Lucio, MAZZATORTA Sandro, MERCATALI Vidmer, MUSSO Enrico, NESPOLI Vincenzo, PASTORE Andrea, SANNA Francesco, SARO Giuseppe e VALENTINO Giuseppe

(RELATORE AUGELLO)

SULLA

INCOMPATIBILITÀ CON IL MANDATO PARLAMENTARE

concernente il senatore

Fabrizio DI STEFANO

Comunicata alla Presidenza il 17 giugno 2008

TIPOGRAFIA DEL SENATO (150)

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Nella seduta del 10 giugno 2008, alle ore 11, il Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ha deliberato di esaminare prioritariamente le situazioni relative ad eventuali incompatibilità derivanti da fonti di rango costituzionale. La norma che è giunta in rilievo è il secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, che recita: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo».

Sulla base delle deliberazioni testè esposte, il Comitato ha proceduto all'esame di una serie di situazioni, tutte rispondenti a fattispecie disciplinate dal secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione; nella fattispecie, il Comitato ha deliberato all'unanimità di proporre alla Giunta di dichiarare la incompatibilità della carica, rivestita dal seguente senatore: Fabrizio Di Stefano, consigliere regionale abruzzese.

Va rammentato che, nell'attuale ordinamento regionale, quella prevista dall'articolo 122 secondo comma è una «incompatibilità biunivoca» (per la cui definizione, cfr. Di Ciolo, *Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari*, in *Enciclopedia del diritto*, volume XXI, p. 46), rilevabile in ambedue gli ordinamenti coinvolti. L'incompatibilità è quindi di palmare evidenza.

Nella seduta del 10 giugno 2008, alle ore 12, la Giunta convenne all'unanimità sulla proposta di incompatibilità avanzata dal presente relatore, dando luogo alla procedura di cui al comma 5 dell'articolo 18 del Regolamento di verifica dei poteri del Senato: «Nel caso in cui la Giunta dichiari una carica o un ufficio incompatibile con il mandato

parlamentare, il Presidente della Giunta ne dà comunicazione al senatore interessato e lo invita ad optare, entro il termine perentorio deliberato al riguardo dalla Giunta stessa, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7». Tale comma 7 dispone che «in caso di mancata opzione, la Giunta dà inizio al procedimento per la dichiarazione di decadenza dal mandato parlamentare. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17», cioè la contestazione di elezione con apposita udienza pubblica in Giunta.

È ben vero che, nell'omologa Giunta dell'altro ramo del Parlamento, è invalsa la prassi di prescindere dalla votazione quando il Comitato opera «un accertamento di mero fatto, che non comporta la possibilità di valutazioni di merito e che, in quanto fondato su un espresso divieto costituzionale, sfugge alla disponibilità con un voto della Giunta». Ricordo però che «le decisioni sui casi di incompatibilità vengono prese dalla Giunta di ciascuna Camera con reciproca assoluta indipendenza» (così da tempo sostiene la nostra Giunta: II Legislatura - Sedute del 23 luglio e 16 dicembre 1954; IV Legislatura - Seduta del 24 giugno 1964). Ma la prassi della Camera non trova sostegno nel dettato regolamentare del Senato, che richiede un voto della Giunta: è perciò segno di sensibilità istituzionale di tutte le componenti della Giunta quello di aver valorizzato le possibilità offerte dal comma 8 dell'articolo 18 del Regolamento di verifica dei poteri del Senato, che dispone: «Tuttavia, nei casi di ineleggibilità e di incompatibilità riconosciuti dalla Giunta all'unanimità, la Giunta stessa può deliberare con apposita votazione di prescindere dal procedimento di contestazione, ma la proposta di annullamento dell'e-

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lezione o di dichiarazione della decadenza dal mandato parlamentare dovrà sempre essere presentata al Senato con apposita relazione scritta».

Il voto unanime (sia nel pronunciare l'incompatibilità, sia sulla durata del termine e sia sulla sanzione dell'inadempimento con un rinvio della decisione finale all'Assemblea) ha dato senso e vigore al nostro ruolo ed alla nostra attività, dando seguito ai solleciti che sono pervenuti dalle massime sedi istituzionali in ordine alla rimozione delle condizioni di incompatibilità che si fondano su norme di rango costituzionale.

Eppure, dal senatore destinatario dell'invito ad optare non è pervenuto il desiderato riscontro nei tre giorni del termine attribuito, anche considerata la sua dilazione ai sensi dell'articolo 155 quinto comma c.p.c.: la sua unica comunicazione alla Giunta lamenta

«l'eccezionale brevità del termine» conferitogli, che non gli consentirebbe «di assumere una decisione consapevole»; nelle more di tale decisione (che al suo stesso dire avverrà «nelle more della deliberazione dell'Assemblea sulla proposta della Giunta»), egli comunica di aver rinunciato alle indennità economiche derivanti dal suo status di consigliere regionale.

La Giunta propone pertanto:

- *a)* di dichiarare la incompatibilità delle funzioni di senatore con quelle di consigliere regionale abruzzese, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma della Costituzione;
- b) di dichiarare, di conseguenza, la decadenza del senatore Fabrizio Di Stefano dal mandato parlamentare.

AUGELLO, relatore